



Acque Bresciane
Servizio Idrico Integrato

CONVENZIONE

per la gestione del SII nell'ambito territoriale ottimale
della Provincia di Brescia

Brescia, 14 ottobre 2019

CONVENZIONE

per la gestione del SII nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Brescia

L'anno 2019, il giorno 14/10/2019 del mese ottobre, in Brescia

tra

l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito di Brescia (di seguito "Ufficio d'Ambito"), subentrato ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 2010 e giusta deliberazione del Consiglio Provinciale 27 giugno 2011 n. 26 all'Autorità d'Ambito Territoriale provincia di Brescia (di seguito l'"AATO") a decorrere dal 1 luglio 2011, rappresentata dalla Sig.ra Daniela Gerardini, che interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica in Brescia, via Cefalonia 70;

e

La società Acque Bresciane Srl (di seguito il "Gestore"), rappresentata, ai sensi dell'articolo 15 del proprio statuto, dal Sig. Gianluca Delbarba, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica in Brescia, via Cefalonia 70;

(di seguito congiuntamente le "Parti")

PREMESSO CHE:

1. Con deliberazione di Consiglio Provinciale di Brescia n. 38 del 19 ottobre 2015 è stato deliberato *"Di scegliere, per tutto quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato, quale forma di gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia l'affidamento a società di capitale mista, approvando l'allegato Programma Operativo con le condizioni e i tempi in esso precisati"*;

Con la medesima deliberazione peraltro è stata *"Rilevata l'opportunità, al fine di anticipare la gestione unificata del Servizio Idrico Integrato e, al contempo, di consentire la graduale aggregazione dei gestori esistenti preliminarmente all'espletamento della gara per la scelta del socio privato, di percorrere una prima fase nella quale il servizio medesimo verrà gestito in house da una società totalmente pubblica nella quale dovranno confluire, anche mediante eventuali fusioni societarie, le società pubbliche, attuali gestori del servizio e poi, una volta completata l'unificazione delle gestioni pubbliche attuali con affidamento anche delle gestioni in economia e di quelle oggi aggregate in via transitoria a Garda Uno spa, AOB2 spa e A2A Ciclo Idrico spa, una seconda fase nell'ambito della quale dovrà essere espletata la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato"*;

2. Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35/2016 del 28 ottobre 2016 è stato disposto l'affidamento, ai sensi del D.Lgs n.152/2006, del SII nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Brescia alla società Acque Bresciane srl;

3. La presente Convenzione, approvata con la deliberazione sopra richiamata, recepisce i contenuti minimi essenziali di cui all'Allegato A della deliberazione AEEGSI (ora ARERA) n. 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015.

Tutto ciò premesso,

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;

b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pretrattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;

c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;

d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori;

e) la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'*engineering* e altri lavori e servizi similari;

f) la riscossione;

g) la gestione delle reti di convogliamento delle acque meteoriche per conto dei Comuni.

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle

infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori e le stazioni di sollevamento, fino alla sezione di depurazione;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Ente di governo dell'Ambito (EGA) è il soggetto competente alla predisposizione della tariffa di base ai sensi dell'articolo 154 comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006; ai sensi dell'articolo 48 della L.R. Lombardia n. 26/2003 e ss.mm.ii. , coincide con la Provincia di Brescia che esercita le funzioni in materia di SII (di seguito definito) attraverso la propria Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito di Brescia";

Enti Locali sono la Provincia di Brescia ed i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di competenza dell'EGA;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali. Non ricomprende le fognature bianche ed ogni manufatto ad esse pertinenti. E' invece incluso un intervento di pulizia annua delle sole caditoie stradali.

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare

economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'Ufficio d'Ambito e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Ente di governo dell'Ambito;

Carta dei Servizi documento che regola la qualità dei servizi commerciali, adottato dall'Ufficio d'Ambito ed applicato dal Gestore coerentemente con quanto richiesto da ARERA;

Disciplinare Tecnico documento che disciplina nel dettaglio normative tecniche di gestione della convenzione;

Regolamento del Servizio Idrico Integrato insieme di norme attuative che disciplina obblighi degli utenti del servizio idrico integrato, modalità di accesso al servizio e le competenze di gestione delle autorizzazioni.

1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (di seguito: ARERA) *ratione temporis* vigente.

Articolo 2

Oggetto

2.1 Le Parti si impegnano, con la presente Convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ufficio d'Ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;

c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'Ufficio d'Ambito in attuazione della normativa vigente;

b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;



c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

2.4 Il Gestore esercita i servizi affidati conformemente alla presente Convenzione, al Piano d'Ambito vigente e alle modalità definite nel Regolamento del SII, nella Carta del SII e nelle Direttive via via emanate dall'ARERA e/o dall'Ufficio d'Ambito.

Articolo 3

Regime giuridico - Affidamento del Servizio

3.1 Il Gestore, in esecuzione di quanto stabilito dalla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38/2015, nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la scelta di un socio privato e del conseguente adeguamento dello statuto e della presente convenzione, provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di società in house providing in adempimento alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35/2016 del 28 ottobre 2016, con la quale è stato disposto l'affidamento dell'Ambito in conformità alla normativa vigente.

3.2 Nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la scelta di un socio privato e dell'adeguamento dello statuto e della presente convenzione alla forma di gestione della società mista, resta fermo il rispetto dei requisiti normativi e statutari richiesti per l'affidamento in via diretta del servizio idrico integrato cosiddetto "in house providing".

3.3. Al fine di garantire il controllo circa il mantenimento, per tutta la durata della presente Convenzione, dei requisiti finanziari e tecnici del Gestore, è fatto obbligo al Gestore medesimo di comunicare all'Ufficio d'Ambito ogni evento o atto che possa determinare la diminuzione o la perdita dei predetti requisiti.

3.4. Qualora il Gestore sia interessato da modificazioni sostanziali, derivanti da conferimento di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, il Gestore medesimo è tenuto a comunicare senza ritardo l'intenzione di eseguire siffatte operazioni all'Ufficio d'Ambito, il quale, se non vi si oppongano gravi motivi, rilascia la propria autorizzazione. L'autorizzazione si dà per rilasciata se l'Ufficio d'Ambito non esprime alcuna determinazione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al presente paragrafo. Il Gestore si impegna a non realizzare le operazioni di cui al presente paragrafo in assenza della preventiva autorizzazione dell'Ufficio d'Ambito.

Articolo 4

Perimetro delle attività affidate

4.1 L'Ufficio d'Ambito è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni che sono salvaguardate fino alla scadenza delle relative concessioni, data alla quale il Gestore subentrerà previa determinazione e riconoscimento al gestore uscente del valore di subentro di cui all'articolo 22.

4.2 Mediante la presente Convenzione è affidato al gestore il servizio idrico integrato dell'ATO, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi

multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.

4.3 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

4.4 L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni ricompresi nell'ATO della provincia di Brescia. Possono essere altresì gestiti segmenti di attività di altri ATO quando necessità impiantistiche, industriali o economiche di gestione lo richiedano e previo accordo tra i rispettivi Enti di Governo d'Ambito.

4.5 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione. In tale caso le Parti provvederanno a concordare anche le conseguenti modifiche al Piano d'Ambito vigente.

4.6 L'Ufficio d'Ambito ed il Gestore prendono atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO operano i seguenti gestori salvaguardati in conformità alla normativa vigente:

- A2A Ciclo Idrico Spa;
- Azienda Servizi Valtrompia Spa (ASVT Spa);
- Erogasmet Spa.

I relativi Comuni, i servizi gestiti e la durata della concessione sono precisati nell'allegato alla deliberazione dell'Autorità d'Ambito n. 3/2006 del 18 giugno 2006.

4.7 L'Ufficio d'Ambito ed il gestore prendono altresì atto che nel perimetro dell'ATO sono stati individuati operatori qualificati come grossisti.

4.8 L'Ufficio d'Ambito adotta le necessarie misure di coordinamento dell'attività e di integrazione dei compiti di gestione dei servizi tra la pluralità di soggetti gestori, nonché con gli ATO confinanti.

4.9 L'Ufficio d'Ambito potrà definire con apposite direttive linee generali che attengono le modalità di omogeneizzazione/uniformazione di aspetti inerenti la gestione del servizio anche con riferimento ad attività che possano produrre economie di costo e/o di economia di scala, nel rispetto delle autonomie gestionali dei gestori.

Articolo 5

Durata della Convenzione

5.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo 9, la scadenza dell'affidamento è fissata al 31 dicembre 2045.

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art 3-bis del decreto legge n. 138/2011;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante nel

rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'ARERA.

5.3 Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza all'Ufficio d'Ambito, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'ARERA. L'Ufficio d'Ambito decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'ARERA la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

Articolo 6

Divieto di sub-concessione

6.1. È fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere, anche parzialmente, la gestione del Servizio Idrico Integrato, sotto pena dell'immediata risoluzione del presente Contratto di Servizio, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento della cauzione di cui all'articolo 36, oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

6.2. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità nei confronti dell'Ufficio d'Ambito, potrà avvalersi, per la sola esecuzione di specifiche attività strumentali all'erogazione del Servizio Idrico Integrato, di soggetti terzi, individuati nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

6.3. Eventuali contratti stipulati dal Gestore con scadenza successiva al termine della gestione ai sensi del paragrafo precedente, devono prevedere la facoltà per il subentrante di sostituirsi al gestore uscente.

Articolo 7

Beni affidati in concessione

7.1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio Idrico Integrato, qualora non siano di proprietà del Gestore, sono affidati in concessione gratuita ed esclusiva, per tutta la durata della presente Convenzione, al Gestore medesimo, che si impegna a tenere e aggiornare apposito inventario delle dotazioni in uso.

7.2 Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi oggetto della presente Convenzione sono trasferite al Gestore ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs n. 152/2006.

7.3 Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi della presente Convenzione sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa.

7.4. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le reti, impianti e dotazioni patrimoniali esistenti strumentali alla gestione dei servizi e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del Piano d'Ambito.

7.5 Gli Enti locali si impegnano, per tutta la durata della presente Convenzione, a non consentire a terzi il collocamento di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, per i fini previsti dalla Convenzione medesima, nel sottosuolo e sul suolo di proprietà pubblica. Gli Enti Locali consentono al Gestore, a titolo gratuito e per tutta la durata della presente Convenzione, di eseguire su proprio suolo la costruzione di opere inerenti il Servizio Idrico Integrato. Le infrastrutture del servizio idrico fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile (art. 143 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii). Secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 152/2006 all'art. 172 e ss.mm.ii., alla scadenza del periodo di

affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.

7.6. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio Idrico Integrato che dovessero essere eventualmente realizzati direttamente dagli Enti locali nel periodo di vigenza della presente Convenzione verranno affidati in concessione d'uso gratuita al Gestore, che ne assicurerà l'utilizzazione per l'erogazione dei servizi alle medesime condizioni stabilite nella presente Convenzione.

7.7. Il Gestore assicura la trasmissione periodica delle informazioni necessarie all'aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento ai relativi dati economici, tecnici ed amministrativi, nonché i dati e le informazioni, anche di carattere cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture sotterranee; tutti i predetti dati, informazioni e documenti devono essere redatti in conformità alle direttive emanate dall'Ufficio d'Ambito e/o da ARERA.

Articolo 8

Manutenzione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali

8.1. Il Gestore accetta i beni affidati in concessione, nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni stessi si trovano al momento della consegna. Il Gestore si impegna a prendere cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trovano i beni affidati in concessione e a verificarne lo stato di consistenza. Le Parti si impegnano ad adottare le eventuali modifiche al Piano d'Ambito che si rendessero necessarie ad esito della redazione dello stato di consistenza dei beni.

8.2. Il Gestore si impegna ad adeguare le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, nonché tutti i beni immobili ricevuti in concessione, alle vigenti normative in materia sia tecnica sia di sicurezza, previa inclusione nel Programma degli Interventi e della conseguente copertura finanziaria. Il gestore è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ufficio d'Ambito eventuali situazioni di non conformità degli impianti rilevate entro i primi 6 mesi dalla data di subentro ad una precedente gestione.

8.3. Il Gestore è tenuto ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per la conservazione, il corretto esercizio e la funzionalità delle opere in coerenza con il Piano d'Ambito e con quanto previsto dal Disciplinare Tecnico.

8.4. Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza, per tutta la durata della gestione, tutte le opere, gli impianti, le reti e le apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza, nonché ad apportarvi le migliorie e le sostituzioni necessarie, in modo da permettere al termine del rapporto la restituzione delle stesse almeno nel medesimo grado di efficienza iniziale, salvo il normale deperimento.

8.5. Il Gestore dovrà garantire l'efficienza crescente nel tempo delle reti e degli impianti concessi in uso, ovvero il soddisfacimento sempre maggiore degli standard del S.I.I. in termini di razionale utilizzazione delle risorse idriche, qualità del servizio rispetto alla domanda della popolazione servita, la qualità del servizio rispetto all'esigenza di tutela ambientale, il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua erogata e scaricata.

8.6. Qualora taluni beni o attrezzature dovessero risultare, senza responsabilità del Gestore, obsoleti e/o usurati e/o comunque inutilizzabili per l'erogazione dei servizi, il

Gestore provvederà, previa comunicazione all'Ufficio d'Ambito ed in accordo con l'ente proprietario, alla loro alienazione e/o eliminazione e/o restituzione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Titolo II PIANO D'AMBITO

Articolo 9

Contenuto del Piano d'Ambito

9.1 Il Piano d'Ambito, allegato alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs n. 152/2006, dai seguenti atti:

a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;

b) il Programma degli Interventi (Pdl), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;

c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;

d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'ARERA - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

9.2 L'Ufficio d'Ambito assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

9.3 L'Ufficio d'Ambito assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Articolo 10

Aggiornamento del Piano d'ambito

10.1 Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'ARERA, l'Ufficio d'Ambito - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'ARERA - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuata su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'ARERA - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'ARERA.

10.2 L'Ufficio d'Ambito assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

10.3 L'Ufficio d'Ambito assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

10.4 Il Gestore può presentare all'Ufficio d'Ambito domanda di variante al Piano d'Ambito per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi o per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata e deve indicare le modifiche al programma degli interventi e le conseguenze sul piano economico finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi, nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

10.5 Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Ufficio d'Ambito, il quale può proporre modifiche in merito agli interventi previsti in attuazione della variante.

10.6 Sulle eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento l'Ufficio d'Ambito è tenuto a pronunciarsi entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte dell'Autorità equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per 6 (sei) mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell'Ufficio d'Ambito.

10.7 Nel Disciplinare Tecnico sono ulteriormente definite le modalità di presentazione di

varianti alle previsioni del Piano d'Ambito e del Programma degli Interventi.

Articolo 11

Programma degli Interventi

11.1 Il Gestore prende atto che il Piano d'ambito individua in via preliminare le opere, gli impianti e gli interventi sull'attuale sistema infrastrutturale, necessari al raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi del SII, e che essi sono dettagliati nel Pdl, contenuto nel Piano d'ambito stesso ai sensi dell'art. 151, comma 2, del D.Lgs n. 152/2006.

11.2 Il Gestore riconosce che sono a suo esclusivo carico tutte le attività necessarie per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano d'ambito, nel pieno rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavori pubblici, ivi compresa la provvista finanziaria occorrente alla realizzazione del Pdl. I casi di realizzazione da parte di soggetti terzi di opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale degli oneri sono regolamentati dall'Ufficio d'Ambito.

11.3 Il Pdl dovrà essere adeguato, nel tempo, alle variazioni delle esigenze della popolazione e delle caratteristiche delle risorse, degli obiettivi posti anche in applicazione di innovazioni normative comunitarie, nazionali e regionali, dall'evoluzione tecnologica e gestionale dei servizi affidati, nonché da fatti naturali od imprevedibili. Fatto salvo situazioni di emergenza e di indifferibilità, non possono essere eseguite opere in difformità al Pdl e/o non espressamente autorizzate dall'Ufficio d'Ambito. Eventuali segnalazioni e richieste da parte dei Comuni dovranno essere vagliate dal Gestore con l'Ufficio d'Ambito.

11.4 La programmazione operativa dei singoli interventi contenuti nel Piano d'ambito è proposta dal Gestore in base agli obiettivi definiti dall'Ufficio d'Ambito. Il Gestore predispone il Programma degli Interventi in cui deve specificare gli investimenti del Piano d'ambito che propone di realizzare nel periodo regolatorio di riferimento, precisando in dettaglio gli obiettivi da raggiungere in coerenza con quanto preliminarmente definito dall'Ufficio d'Ambito e/o dalle deliberazioni dell'ARERA.

11.5 Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Ufficio d'Ambito, secondo modalità dallo stesso definite, il consuntivo del Pdl relativo all'esercizio precedente, dal quale risultino i livelli di servizio raggiunti, gli interventi realizzati e le spese totali sostenute. Inoltre è tenuto a fornire ogni informazione e dato richiesto dall'Ufficio d'Ambito nell'ambito del monitoraggio progressivo dello stato di attuazione del Pdl.

11.6 La progettazione a qualsiasi livello, nonché la direzione lavori sono di competenza del Gestore.

11.7 Il Gestore avrà l'obbligo di mettere a disposizione, su richiesta dell'Ufficio d'Ambito, copia dei progetti, delle eventuali varianti, della contabilità e dei certificati di collaudo e/o di regolare esecuzione.

Articolo 12

Approvazione dei progetti da parte dell'Ufficio d'Ambito

12.1 Ai sensi dell'articolo 158-bis del D.Lgs n. 152/2006, i progetti definitivi delle opere, degli interventi e degli impianti previsti nel Programma degli Interventi compresi nel Piano d'ambito, nonché le loro modifiche sostanziali, sono approvati dall'Ufficio d'Ambito, che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e ss. della legge n. 241/1990.

12.2 L'approvazione di cui al comma 12.1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

12.3 L'Ufficio d'Ambito disciplina con apposite Linee guida l'iter di approvazione dei progetti.

12.4 E' fatto divieto di dare avvio alla esecuzione di lavori che prevedono espressa approvazione da parte dell'Ufficio d'Ambito.

Articolo 13

Delega dei poteri espropriativi

13.1 Per i casi di espropriazione di pubblica utilità che si rendessero necessari ai fini dell'attuazione del Pdl ed in ogni caso per l'esatto adempimento della presente Convenzione, l'Ufficio d'Ambito attribuisce al Gestore, che accetta - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 158-bis, comma 3, del D.Lgs n. 152/2006 - le funzioni e i poteri di autorità espropriante, quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne i relativi procedimenti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, della Legge Regionale 26/2003 e ss.mm.ii.

13.2 Il Gestore è obbligato a dare attuazione alla suddetta delega ed ogni atto del procedimento espropriativo dovrà riportare gli estremi della presente Convenzione.

Articolo 14

Interventi non previsti dal Piano d'Ambito

14.1 Ogni intervento che si intende realizzare in difformità al Programma degli Interventi approvato che non alteri la previsione economica complessiva di spesa prevista in ciascun anno dal medesimo Programma deve essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio d'Ambito che, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, potrà individuare, anche su proposta del Gestore, gli interventi che dovranno essere oggetto di stralcio e/o modifica temporale di realizzazione, con le stesse modalità dell'articolo 12.

14.2 Non necessitano di autorizzazione preventiva gli interventi urgenti ed indifferibili eccedenti l'importo annuale previsto nel Programma degli interventi di manutenzione straordinaria non programmata, per i quali il Gestore è comunque tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Ufficio d'Ambito e ad inviare la documentazione tecnica giustificativa secondo le istruzioni impartite dall'Ufficio d'Ambito. Nella suddetta documentazione il Gestore deve in ogni caso dar conto delle ragioni urgenti ed indifferibili che hanno reso necessario l'intervento fornendo i dettagli tecnico-progettuali ed economici utili al corretto inserimento negli strumenti di programmazione.

14.3 In caso di realizzazione di opere non autorizzate, l'Ufficio d'Ambito si riserva il diritto di esclusione delle stesse sia dai beni contabilizzati al fine della determinazione tariffaria che dalla valutazione dell'indennizzo da corrispondere al termine dell'affidamento per subentro di altro gestore.

TITOLO III TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Articolo 15

Determinazione tariffaria

15.1 La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è determinata, ai sensi dell'art. 154 del D.Lgs n. 152/2006, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Ufficio d'Ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga».

15.2 L'Ufficio d'Ambito predispone la tariffa in applicazione della normativa vigente e la trasmette per l'approvazione all'ARERA.

15.3 Il Gestore prende atto che i ricavi tariffari costituiscono il corrispettivo principale del SII oggetto della presente Convenzione e che, dunque, nessun altro compenso potrà essere riconosciuto, salvo quanto previsto dal vigente Metodo Tariffario e da eventuali ulteriori disposizioni emanate dall'ARERA.

15.4 La predisposizione tariffaria è aggiornata sulla base dei dati trasmessi dal Gestore nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto dall'ARERA, aggiornati all'ultimo esercizio utile o all'ultimo bilancio disponibile, opportunamente validati dall'Ufficio d'Ambito.

Articolo 16

Tariffe da applicare all'utenza

16.1 Il Gestore applica la tariffa approvata da ARERA. L'eventuale differenza tra la tariffa predisposta dall'Ufficio d'Ambito e la tariffa approvata dall'ARERA, sarà oggetto di conguaglio da parte del Gestore per il periodo di competenza.

16.2 L'articolazione tariffaria, ivi compresa quella di collettamento e depurazione dei reflui industriali in pubblica fognatura, è predisposta ed approvata dall'Ufficio d'Ambito, sulla base dei criteri definiti dall'ARERA.

16.3 La tariffa è riscossa dal Gestore del SII. In presenza di più Gestori, la tariffa del servizio idrico integrato è riscossa dal Gestore del servizio di acquedotto, che provvede al successivo riparto tra i gestori interessati sulla base di apposita direttiva dell'Ufficio d'Ambito.

16.4 A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 e dell'approvazione della legge n.13/2009 l'Ufficio d'Ambito determina annualmente la quota vincolata della tariffa di depurazione da applicare agli utenti sprovvisti del servizio di depurazione ai fini della realizzazione degli investimenti necessari per dotare i medesimi del servizio.

16.5 La tariffa è riscossa dal Gestore con le modalità e secondo la periodicità previste dalle norme vigenti, dall'ARERA, dal Disciplinare e dalla Carta del SII.

16.6 Se previsto potrà essere richiesto per ogni utenza il rilascio di depositi cauzionali, determinati in applicazione delle pertinenti deliberazioni di ARERA.

16.7 Il costo di funzionamento dell'Ufficio d'Ambito è a carico della tariffa del SII e definito nel rispetto del vigente Metodo tariffario. Sarà corrisposto dal Gestore all'Ufficio d'Ambito, con periodicità semestrale e sulla base delle indicazioni fornite dal medesimo Ufficio d'Ambito, in conformità alle previsioni del Piano d'Ambito e comunque nel rispetto della

disciplina regolatoria adottata in materia dall'ARERA.

Articolo 17

Rapporti tra grossista, Ufficio d'Ambito e Gestore

17.1 L'Ufficio d'Ambito provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'ARERA, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'Ufficio d'Ambito. Relativamente ad impianti di acquedotto, collettamento e depurazione, i cui bacini d'utenza travalicano i confini amministrativi di un ATO, l'Ufficio d'Ambito procederà, d'intesa con le Autorità d'Ambito interessate, alla programmazione degli interventi necessari ed alla determinazione dei corrispettivi tariffari.

17.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'Ufficio d'Ambito in attuazione dei provvedimenti dell'ARERA e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione. Ulteriore disciplina dei rapporti tra grossista e gestore potrà essere oggetto di apposito contratto tra le parti.

17.3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'Ufficio d'Ambito nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'Ufficio d'Ambito competente per il gestore servito. Decorso 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'Ufficio d'Ambito competente procede.

Titolo IV STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 18

Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

18.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a quanto precisato nella presente convenzione.

Articolo 19

Istanza di riequilibrio economico-finanziario

19.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ufficio d'Ambito istanza di riequilibrio.

19.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

19.3 E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 20

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

20.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

c) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

d) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

20.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

Articolo 21

Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

21.1 L'Ufficio d'Ambito decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'Ufficio d'Ambito, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

21.2 L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall' Ufficio d'Ambito nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.

21.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

Titolo V CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 22

Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

22.1 L'Ufficio d'Ambito prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di

servizi, indicati al comma 4.6, salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell'art. 172, comma 2, del D.Lgs n. 152/2006, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

22.2 L'Ufficio d'Ambito, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.

22.3 L'Ufficio d'Ambito individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'Ufficio d'Ambito delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

22.4 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Ufficio d'Ambito, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Ufficio d'Ambito. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

22.5 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ufficio d'Ambito.

22.6 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

22.7 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ufficio d'Ambito, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore – limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ufficio d'Ambito unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifici tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.

22.8 Fermo restando l'applicazione delle medesime modalità per la determinazione del valore di rimborso al Gestore uscente, il subentro del Gestore unico nei Comuni gestiti in via transitoria da altro soggetto verrà regolato e approvato dall'Ufficio d'Ambito, con successiva comunicazione all'ARERA.

Articolo 23

Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

23.1 L'Ufficio d'Ambito è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

23.2 L'Ufficio d'Ambito verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.

23.3 L'Ufficio d'Ambito dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

23.4 L'Ufficio d'Ambito individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'Ufficio d'Ambito delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

23.5 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Ufficio d'Ambito, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Ufficio d'Ambito. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

23.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ufficio d'Ambito sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'articolo 1406 del codice civile.

23.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ufficio d'Ambito, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

23.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ufficio d'Ambito, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore – limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ufficio d'Ambito unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per

mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

Titolo VI ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 24

Ulteriori obblighi dell'Ufficio d'Ambito

24.1 L'Ufficio d'Ambito è obbligato a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli Uffici d'Ambito dalla regolazione dell'ARERA, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'ARERA medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'ARERA.

24.2 L'Ufficio d'Ambito farà tutto ciò che è in suo potere affinché gli Enti locali ricadenti nell'ATO rilascino tempestivamente ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario alla esecuzione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio Idrico Integrato, così da consentire al Gestore di rispettare i tempi di esecuzione degli interventi previsti nel Piano d'Ambito.

24.3 Allo scopo di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e di ottimizzare i tempi necessari al rilascio di quanto indicato nel paragrafo precedente, l'Ufficio d'Ambito supporterà le attività istruttorie e agevolerà i rapporti tra il Gestore e gli Enti locali competenti, anche mediante attivazione degli strumenti di concertazione che si rendessero a tal fine utili o necessari.

Articolo 25

Controllo da parte dell'Ufficio d'Ambito

25.1 L'Ufficio d'Ambito esercita una attività di controllo sul corretto esercizio del SII al fine di:

- a) verificare ed assicurare la corretta applicazione della Tariffa e delle disposizioni dell'ARERA, aventi ad oggetto anche la pianificazione, il controllo e la gestione del SII;
- b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli del servizio previsti nel Piano d'Ambito;
- c) verificare l'andamento economico-finanziario della gestione affidata, nonché il

mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione nel suo complesso;

d) verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano d'Ambito e del Pdl;

e) verificare la corretta applicazione di quanto disciplinato nel Regolamento e nella Carta del Servizio a tutela dell'utenza.

25.2 Per il soddisfacimento delle finalità di cui al comma 25.1, il Gestore adotta apposito modello di controllo di gestione nel rispetto delle disposizioni adottate in materia dall'ARERA in materia di "unbundling" ed organizza la propria contabilità analitica per centri di costo.

25.3 Il Gestore ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni di carattere tecnico, economico ed amministrativo che verranno richieste. L'Ufficio d'Ambito ai fini di verifiche e controlli, può richiedere l'accesso a documenti presso le sedi del Gestore, nonché effettuare visite presso gli impianti e/o cantieri di lavoro.

Articolo 26

Ulteriori obblighi del Gestore

26.1 Il Gestore è obbligato a:

a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti dalla presente Convenzione;

b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Ufficio d'Ambito in base alla regolazione dell'ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;

c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'ARERA;

d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;

e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del D.Lgs n. 152/2006;

f) trasmettere all'Ufficio d'Ambito le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'ARERA;

g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ufficio d'Ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;

h) dare tempestiva comunicazione all'Ufficio d'Ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Ufficio d'Ambito medesimo;

i) restituire all'Ufficio d'Ambito, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;

j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;

k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;

l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;

m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;

n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione;

o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione.

26.2 Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Ufficio d'Ambito e gli Enti locali, nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa. Il Gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso gli Utenti, verso gli Organismi preposti al controllo e verso i terzi per ogni aspetto della gestione del Servizio, nessuno escluso, anche ove svolta in attuazione della presente convenzione, delle direttive, degli atti di controllo coordinamento dell'Ufficio d'Ambito, tenendo sollevato e indenne l'Ufficio d'Ambito, nonché gli Amministratori e il personale dipendente dello stesso, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione dei servizi affidati.

26.3 Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché il rispetto delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

26.4 Il Gestore si obbliga affinché nella esecuzione di forniture, servizi e lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele atti a garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e ad evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare dai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi ai sensi del precedente articolo 6 ("Divieto di sub-concessione") tutte le vigenti norme di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

26.5 Il Gestore si impegna a collaborare con l'Ufficio d'Ambito nell'attività di controllo dalla medesima esercitata e a fornire tutte le informazioni dovute secondo quanto specificato agli articoli 25 ("Controllo da parte dell'Ufficio d'Ambito") e 27 ("Comunicazione dati sui servizi").

26.6 Il Gestore, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. E dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 31/2001, si impegna a dotarsi, anche mediante convenzionamento con altri soggetti gestori, di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi che assicurino un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi sulla qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori, negli scarichi in pubblica fognatura e nei depuratori.

26.7 In caso di nuovo affidamento, si applica la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

Articolo 27

Comunicazione dati sui servizi

27.1 Il Gestore, oltre alle comunicazioni ed informazioni dovute periodicamente ai sensi di legge agli organismi tecnici competenti a livello nazionale e regionale, si impegna a trasmettere annualmente all'Ufficio d'Ambito, anche per le finalità previste dall'ARERA, i dati richiesti relativamente a:

a) il rispetto degli obiettivi e dei livelli di servizio, mettendo in evidenza la durata, l'entità e le cause dell'eventuale mancato rispetto;

- b) la gestione operativa, con particolare riferimento alle misure e ai parametri tecnici, economici e finanziari;
- c) le caratteristiche qualitative degli impianti di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue;
- d) gli investimenti, secondo le modalità di monitoraggio e consuntivazione definite dall'Ufficio d'Ambito;
- e) i bilanci ed i documenti contabili;
- g) il grado di soddisfazione dell'utenza rilevati ai sensi delle disposizioni ARERA, in conformità con la Carta del SII.

27.2 L'Ufficio d'Ambito può chiedere in ogni tempo al Gestore la comunicazione di informazione e dati che il Gestore è tenuto a fornire secondo i tempi e le modalità richieste.

Articolo 28 *Carta del SII*

28.1 La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del SII il cui schema è redatto in conformità allo schema tipo approvato dall'ARERA con deliberazione 23 dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr.

28.2 Il Gestore, ai sensi della deliberazione ARERA n. 655/2015/r/idr, in caso di prestazione del servizio qualitativamente inferiore rispetto agli standard minimi garantiti dalla Carta del SII, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente imputabile a dolo o colpa del Gestore medesimo, sarà tenuto al pagamento, nei confronti degli utenti interessati dal disservizio, di un rimborso automatico forfetario.

28.3 Nei casi in cui il Gestore assicuri il conseguimento di standard qualitativi migliorativi, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 32 della deliberazione ARERA n. 664/2015.

28.4 L'ammontare e le modalità di pagamento e i termini del suddetto rimborso sono indicati nella Carta del SII.

28.5 Il Gestore provvede alla distribuzione capillare della Carta agli utenti;

28.6 La Carta del SII è disponibile sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito e del Gestore del SII.

Articolo 29 *Regolamento del SII*

29.1 Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è disciplinato dal regolamento di utenza (di seguito il "Regolamento") nel quale, coerentemente con le previsioni del Piano d'Ambito, sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso.

29.2 Il Regolamento è periodicamente aggiornato, in accordo tra le Parti, per adeguarlo a variazioni normative, per risolvere problematiche attuative e/o interpretative o a seguito di modifica dei livelli di servizio da assicurare agli utenti.

29.3 Il Regolamento del SII è disponibile sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito e del Gestore del SII.

Articolo 30

Disciplina delle acque reflue industriali e di prima pioggia

30.1 L'Ufficio d'Ambito approva la disciplina, le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari relative alle acque reflue domestiche, industriali e di prima pioggia, nonché i valori limite di accettazione degli scarichi delle acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie, le modalità di svolgimento dei procedimenti di autorizzazione previsti dalle norme di legge, nonché la determinazione e il successivo aggiornamento delle tariffe che il gestore è tenuto ad applicare.

30.2 Il Gestore è tenuto a comunicare dati e informazioni relativamente alle utenze industriali nell'ambito della rendicontazione periodica richiesta dall'Ufficio d'Ambito.

30.3 Lo svolgimento dell'attività di controllo, laddove previsto con l'ausilio e/o il supporto del Gestore, è disciplinato con apposita convenzione.

Articolo 31

Altri documenti richiesti

31.1 In conformità alla normativa vigente, il Gestore adotta e comunica all'Ufficio d'Ambito ogni documento relativo alla sicurezza delle reti e degli impianti, alla protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, alla qualità dei servizi affidati.

31.2 Il Gestore comunica l'acquisizione di certificazioni di qualità sui servizi erogati.

31.3 Il Gestore è tenuto ad adottare un piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie.

31.4 Il Gestore si dota di un "Piano di Emergenza Idrica", contenente tutte le attività necessarie al fine di far fronte ad eventuali episodi di emergenza nella fornitura di acqua potabile e di emergenza ambientale derivante dagli impianti di fognatura e depurazione, nonché di un "Piano di gestione delle interruzioni del servizio", dandone adeguata comunicazione all'Ufficio d'Ambito.

31.5 Il Gestore è tenuto a dotarsi di un sistema informativo territoriale (SIT), contenente tutte le informazioni tecniche e gestionali caratterizzanti il servizio idrico integrato, nel territorio gestito.

Titolo VII PENALI, SANZIONI E RISOLUZIONE

Articolo 32

Penali

32.1 L'Ufficio d'Ambito, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo Ufficio d'Ambito, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.

32.2 L'Ufficio d'Ambito comunica all'ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

32.3 Al Gestore saranno applicate, anche sulla base di eventuali indicazioni fornite dall'ARERA e/o dalla Regione Lombardia, penali determinate in funzione del fatturato e

della gravità dell'inadempimento imputabile al gestore nei seguenti casi:

a) mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi previsti dal Piano d'Ambito e/o dal Programma degli Interventi di tempo in tempo vigente;

b) mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità dei servizi entro i tempi previsti dal Piano d'Ambito e/o dal Programma degli Interventi e/o altri atti ad essi riferiti di tempo in tempo vigente.

32.4 In caso di mancata, tardiva, errata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 27 ("Comunicazione dati sui servizi") ovvero in caso di diniego o di impedimento all'accesso da parte del Gestore ai sensi del paragrafo 25.3 e 25.4 dell'articolo 25 ("Controllo da parte dell'Ufficio d'Ambito"), l'Ufficio d'Ambito applica al Gestore medesimo una sanzione fino ad un massimo di € 15.000,00 a seconda del ritardo nella consegna o dell'incompletezza dei dati.

32.5 La mancata comunicazione di eventi che interessano il Servizio Idrico Integrato (fuori servizio depuratori, ordinanze comunali, ecc.) così come i ritardi sul cronoprogramma realizzativo degli interventi prioritari, in particolare le opere connesse con procedure di infrazione comunitaria, non adeguatamente segnalati e giustificati nell'ambito del monitoraggio periodico dell'Ufficio d'Ambito, comportano le penali di cui al comma precedente.

32.6 In caso di mancata attuazione di almeno il 90% del Programma degli Interventi del periodo regolatorio, l'Ufficio d'Ambito applicherà al Gestore una penale pari al 2% dell'importo non realizzato contenuto tra l'80 ed il 90% del Programma degli Interventi. Qualora l'attuazione del Programma sia inferiore all'80%, verrà applicata un'ulteriore penale pari al 3% dell'importo inferiore non realizzato.

32.7 In caso di realizzazione, anche parziale, di opere non previste nel Programma degli Interventi e/o nel Piano d'Ambito, l'Ufficio d'Ambito non riconoscerà nell'ambito della predisposizione tariffaria l'intervento realizzato. In caso di realizzazione, anche parziale, di opere non approvate dall'Ufficio d'Ambito ai sensi dell'articolo 12 verrà applicata al Gestore una sanzione pari al 2% dell'importo dell'intervento, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.

32.8 L'accertamento del mancato rispetto dei disposti del Regolamento e/o della Carta del SII, con riferimento a quanto disciplinato da ARERA, anche a seguito di segnalazione da parte degli utenti, comporteranno una penale fino a € 10.000,00 in funzione della gravità del fatto.

32.9 Le penali non sono dovute nell'ipotesi in cui il ritardo o l'inadempimento sia causato da forza maggiore, caso fortuito, calamità naturali, fatti imputabili a terzi che il Gestore non è in grado di controllare e comunque fatti e/o circostanze non dipendenti dal Gestore.

32.10 Le penali applicate al Gestore non potranno in nessun caso essere poste a carico degli utenti del SII e quindi riconosciute in tariffa come componente di costo.

Articolo 33

Sanzioni

33.1 L'Ufficio d'Ambito è tenuto a segnalare all'ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 34

Risoluzione e recesso

34.1 La presente Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in caso di:

- a) interruzione totale del servizio di acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore;
- b) cessione o sub-concessione, anche parziale, della gestione del Servizio Idrico Integrato, ai sensi del precedente articolo 6 ("Divieto di sub-concessione");
- c) realizzazione da parte del Gestore di operazioni di scissione, anche parziale, di fusione o di conferimento d'azienda senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio d'Ambito;
- d) mancata reintegrazione della cauzione ai sensi dell'articolo 36.

34.2 L'Ufficio d'Ambito potrà inoltre decidere la risoluzione della presente Convenzione in caso di reiterate gravi deficienze nella gestione dei servizi affidati e di inadempienze di particolare gravità ai disposti della medesima Convenzione, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore.

34.3 Nei casi di cui al paragrafo precedente, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, l'Ufficio d'Ambito, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità segnalate. Decorso infruttuosamente tale termine, si produrrà la risoluzione di diritto della Convenzione.

34.4 Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l'Ufficio d'Ambito avrà facoltà di incamerare, a titolo di penale, la cauzione di cui all'articolo 36, salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo 1, lettera d) l'Ufficio d'Ambito avrà diritto di incamerare le somme effettivamente disponibili a titolo di cauzione oltre al diritto di ottenere dal Gestore, sempre a titolo di penale, il pagamento di una somma pari alla differenza fra l'ammontare complessivo della cauzione stabilito ai sensi del successivo articolo 36 ("Garanzie") e le somme effettivamente a disposizione dell'Ufficio d'Ambito a titolo di cauzione.

34.5 L'Ufficio d'Ambito potrà recedere dalla presente Convenzione, previa comunicazione scritta debitamente motivata, in caso di:

- a) eventi o atti che determinino la perdita dei requisiti finanziari e tecnici del Gestore ovvero una loro diminuzione tale da incidere in senso sostanzialmente pregiudizievole sulla gestione dei servizi affidati, ancorché tali eventi o fatti siano stati previamente comunicati;
- b) fallimento del Gestore o ammissione ad altre procedure concorsuali;
- c) avvio della procedura di liquidazione o scioglimento del Gestore.

34.6 In caso di risoluzione o di recesso, il Gestore resta comunque obbligato a proseguire la gestione dei servizi fino all'effettivo subentro del nuovo gestore, in modo da consentire la regolare erogazione del Servizio Idrico Integrato, fermo restando che l'Ufficio d'Ambito dovrà rimborsare al Gestore medesimo i costi sostenuti durante il periodo di prosecuzione della gestione che eventualmente non risultassero coperti dalla tariffa vigente.

34.7 Qualora il Gestore sia finanziato con operazioni di finanza strutturata e/o di progetto, l'Ufficio d'Ambito, nei casi di cui al presente articolo, provvederà alla individuazione del nuovo gestore del Servizio Idrico Integrato verificando, con l'ausilio delle banche

finanziatrici, che tale soggetto abbia i necessari requisiti finanziari e tecnici per eseguire le attività richieste e per far fronte al debito del progetto in essere.

34.8 E' esclusa la facoltà di recesso unilaterale del Gestore.

Articolo 35

Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria

35.1 In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e non vengano compromesse la continuità dei servizi, l'igiene o la sicurezza pubblica, l'Ufficio d'Ambito potrà adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.

35.2 L'adozione delle misure di cui al paragrafo precedente deve essere preceduta da una formale diffida ad adempiere, con la quale l'Ufficio d'Ambito contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di porvi fine entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza medesima.

35.3 Nel caso in cui il Gestore sia finanziato con operazioni di finanza strutturata e/o di progetto, l'Ufficio d'Ambito adotterà le misure di cui ai paragrafi precedenti di concerto con le banche finanziatrici e verificherà, con l'ausilio delle medesime banche, che il soggetto incaricato della provvisoria sostituzione del Gestore abbia i necessari requisiti finanziari e tecnici per eseguire le attività richieste e per far fronte al debito del progetto in essere.

35.4 Tutti gli oneri conseguenti all'adozione delle misure di cui al presente articolo, oltre le penalizzazioni previste ed il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, saranno posti a carico del Gestore.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Garanzie

36.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.

36.2 Il Gestore costituisce una cauzione a favore dell'Ufficio d'Ambito, di importo pari al 2% del fatturato dell'esercizio dell'anno precedente il periodo regolatorio vigente, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta scritta dell'Ufficio d'Ambito e priva della clausola che preveda la preventiva escussione del gestore.

36.3 L'Ufficio d'Ambito, in caso di persistente inadempimento e scaduto il termine intimato con apposita diffida, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore, potrà prelevare dalla cauzione di cui al paragrafo precedente l'ammontare delle penalizzazioni dovute dal Gestore.

36.4 Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di apposita comunicazione scritta da parte dell'Ufficio d'Ambito.

36.5 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'Ufficio d'Ambito dell'adeguamento della fideiussione in occasione dell'avvio del periodo regolatorio successivo.

36.6 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria

in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Ufficio d'Ambito entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell' Ufficio d'Ambito, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

36.7 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 37 *Assicurazioni*

37.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere idonee polizze assicurative in relazione al perimetro di gestione e al valore degli impianti affidati per:

- a) responsabilità Civile verso Terzi;
- b) protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali.

37.2 Per i danni non assicurabili da parte della compagnia, il Gestore non può essere ritenuto responsabile.

Articolo 38 *Modalità di aggiornamento della convenzione*

38.1 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 della presente convenzione.

Articolo 39 *Controversie*

39.1 In caso di discordanze e/o dubbi interpretativi tra le previsioni del presente atto e gli atti costituenti parte integrante e sostanziale, si conviene espressamente che verrà applicata l'interpretazione che risulterà più favorevole all'Ufficio d'Ambito, agli Enti locali ed agli Utenti, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio d'Ambito medesima.

39.2 Qualsiasi controversia sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale di Brescia.

Articolo 40 *Imposte, tasse, canoni*

40.1 Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali, ivi comprese le imposte relative agli immobili.

Articolo 41 *Spese contrattuali*

41.1 Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico del Gestore.



Articolo 42

Disposizioni transitorie e finali

42.1 I rapporti tra le Parti attinenti all'esecuzione della presente Convenzione sono regolati dalle norme vigenti al momento della sua sottoscrizione.

42.2 Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno rinvio alla Legge Quadro, alla Legge Regionale, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici.

42.3 Le parti si impegnano a redigere un Disciplinare Tecnico al fine di maggiormente dettagliare le modalità di gestione e puntualizzare i contenuti della presente Convenzione.

42.4 Il Gestore elegge il proprio domicilio in Brescia, via Cefalonia,70.

Articolo 43

Allegati

43.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione:

- a) Deliberazione dell'EGA n. 38/2015 del 19/10/2015 (scelta della forma di gestione);
- b) Deliberazione dell'EGA n. 35/2016 del 28/10/2016 (affidamento del servizio);
- c) Piano d'Ambito e relativa deliberazione di adozione da parte dell'EGA n. 33/2016 del 28/10/2016.

per l'Ufficio d'Ambito
il Presidente
del Consiglio di Amministrazione

(Daniela Gerardini)

per la società Acque Bresciane
il Presidente
del Consiglio di Amministrazione

(Gianluca Delbarba)

SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2015



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL SUO AFFIDAMENTO.

Nell'anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di Ottobre, convocato per le ore 10:00, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Presiede la seduta il PRESIDENTE PIER LUIGI MOTTINELLI

Sono presenti, al momento della votazione, i signori Consiglieri:

MOTTINELLI PIER LUIGI	PRESIDENTE	Presente
MATTINZOLI ALESSANDRO	VICE PRESIDENTE	Presente
BAZZANI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
BENEDETTI NICOLETTA	CONSIGLIERE	Presente
BRESSANELLI GIAMPIERO	CONSIGLIERE	Assente
FERRARI MARIANGELA	CONSIGLIERE	Presente
FLOCCHINI GIOVANMARIA	CONSIGLIERE	Presente
GROLI GIANBATTISTA	CONSIGLIERE	Presente
GUSSAGO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
LAMA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
MAFFONI GIANPIETRO	CONSIGLIERE	Presente
PARENZA LAURA	CONSIGLIERE	Presente
PELI DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
RAINERI GIANLUIGI	CONSIGLIERE	Presente
RATTI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
VIVALDINI MARIATERESA	CONSIGLIERE	Presente
ZANARDINI MATTIA	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dottoressa GIUSEPPINA FIORENTINO.

OGGETTO: SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL SUO AFFIDAMENTO.

Il Consiglio Provinciale

Visti:

- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- La legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;

Premesso che:

- La Provincia di Brescia, Ente responsabile dell’Ambito Territoriale Ottimale di Brescia, tramite l’Ufficio d’Ambito, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e della legge regionale n. 26/2003, è competente all’approvazione del Piano di Ambito relativo al Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale e all’affidamento del servizio medesimo;
- In particolare, l’articolo 149 bis del decreto legislativo n. 152/2006 stabilisce che “L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L’affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale”;
- L’articolo 172, comma 1, del richiamato decreto legislativo prevede, per gli enti di governo degli ambiti che non abbiano approvato il piano d’ambito o scelto il modello di gestione, l’obbligo di procedere a tali adempimenti disponendo l’affidamento del servizio al gestore unico entro il termine perentorio del 30 settembre 2015;
- In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 172, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, esercita i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento;
- La Provincia di Brescia, ai sensi dell’articolo 48 della legge regionale n. 26/2003, esercita, tramite l’Ufficio d’Ambito, fra le altre, le funzioni e le attività relative all’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla suddetta legge regionale e dalle normative europee e statali, inclusi la scelta del modello gestionale e l’affidamento della gestione del servizio di cui trattasi;
- Per le sopra citate attività lo stesso articolo 48, comma 3, prevede che:
 - L’ente di governo dell’Ambito acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni cui partecipano tutti i Comuni dell’ATO;
 - Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta e assunto con il voto favorevole dei Sindaci o loro delegati di Comuni che rappresentino almeno la maggioranza della popolazione residente nell’Ambito;
 - Le deliberazioni hanno validità se il numero dei Comuni presenti è almeno la metà più uno

degli aventi diritto al voto;

- In assenza del parere suddetto la Provincia, quale ente di governo dell'Ambito procede comunque autonomamente;
- L'articolo 49, comma 6, della legge regionale sopra richiamata stabilisce che al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio in oggetto, l'ente di governo dell'ATO, tramite l'Ufficio d'Ambito, effettua la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun Ambito ottimale, l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali, oltre che la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti;

Dato atto che l'attuale situazione delle gestioni operanti nel territorio dell'Ambito Ottimale di Brescia è rappresentata nell'allegato prospetto (Allegato n. 1);

Richiamati:

- La deliberazione del Conferenza dei Comuni 21 dicembre 2010, n. 21, con cui è stato aggiornato il Piano d'Ambito;
- La deliberazione del Consiglio Provinciale 30 marzo 2015, n. 12, con la quale sono stati approvati gli agglomerati individuati sul territorio dell'Ambito di Brescia ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 152/2006;
- La deliberazione del Consiglio Provinciale 30 marzo 2015, n. 12, con la quale è stata approvata la proposta deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito relativa agli schemi regolatori per ciascun gestore, unitamente ai conseguenti moltiplicatori tariffari per gli anni 2014 e 2015;
- L'Ordine del Giorno n. 4 approvato dal Consiglio Provinciale in data 16 giugno 2015 con il quale sono stati impartiti gli indirizzi per la scelta del modello di gestione del servizio idrico integrato;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Brescia n.14 in data 17 settembre 2015 contenente l'esito delle attività svolte dall'Ufficio d'Ambito in merito al percorso per l'individuazione della forma di gestione del servizio idrico integrato e, quindi, la proposta da sottoporre al parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni;

Considerato che:

- La Provincia di Brescia con decreto del Presidente n. 101 in data 1 aprile 2015 ha approvato la Lettera di Intenti sottoscritta da attuali gestori del Servizio Idrico Integrato che gestiscono la quota principale di Comuni e abitanti dell'ATO, oltre che dalla Provincia stessa in qualità di Ente responsabile;
- La suddetta Lettera di Intenti era finalizzata a individuare i termini e i contenuti di una possibile futura aggregazione della titolarità delle gestioni del Servizio Idrico Integrato previa predisposizione di un Piano Industriale congiunto, la definizione della Struttura dell'operazione e il suo perimetro, il percorso societario da perseguire, l'analisi sulle informazioni di natura tecnica, economico-finanziaria, patrimoniale, societaria, commerciale o di altra natura, la verifica del piano industriale e della Struttura, le approvazioni necessarie da parte della Autorità d'Ambito e, qualora necessario, di altre Autorità, individuazione di un Partner Finanziario,

soggetto terzo, che possa contribuire alla realizzazione del Piano Industriale;

- Quanto sopra era stata ritenuta la soluzione più idonea, nell'ambito della scelta della forma di gestione unica previsto dalla Legge, per superare e/o mitigare le criticità derivanti dalla elevata frammentazione delle gestioni, l'assetto del sistema tariffario non ancora definito, le diversità territoriali, la necessità di ingenti investimenti, da un lato, e la limitata disponibilità finanziaria, dall'altro;
- Il percorso sopra evidenziato però, come rappresentato nella nota regionale in data 17 settembre 2015, non è stato ritenuto dalla Regione Lombardia compatibile con l'attuale contesto normativo nella considerazione che dallo stesso non si ricava la possibilità di dar luogo al consolidamento di affidamenti del Servizio Idrico Integrato mediante operazioni di fusione fra società interamente pubbliche, costituite, appunto, allo scopo di gestire un servizio pubblico, e società quotate in borsa;
- Quindi, la Regione Lombardia ha osservato in merito che la determinazione da parte dell'Ente di Governo dell'ATO della forma di gestione e del modello di affidamento rimane una necessità ineludibile che non può essere soddisfatta da scelte societarie operate da altri soggetti;

Considerato, quindi, alla luce di quanto esposto sopra:

- Che l'obiettivo indicato dalla Lettera d'Intenti, quello della massima integrazione dei gestori pubblici e privati esistenti, può essere conseguito attraverso la forma di gestione della società mista la quale permetterà, da un lato di integrare i gestori pubblici mediante fusione degli stessi, ovvero la creazione di una newco e successivi conferimenti delle rispettive aziende (eventualmente anche preceduti da affitti di rami di azienda), dall'altro, grazie all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, consentirà di acquisire la professionalità di un socio privato operativo, con una partecipazione che dovrà essere superiore al 40% del capitale, tale da finanziare e realizzare tutti gli investimenti necessari, in particolare quelli finalizzati al superamento delle criticità che costituiscono infrazioni alle norme europee;
- Che la forma di gestione della società mista consentirà, inoltre, anche ai gestori privati di partecipare alla gara e, se risulteranno aggiudicatari, di acquisire una partecipazione nella società;
- Il suddetto obiettivo, che si ritiene di privilegiare, non potrebbe, invece, essere conseguito attraverso l'affidamento a un soggetto terzo in quanto tale soluzione non consentirebbe l'unificazione e la valorizzazione delle gestioni esistenti con la perdita del relativo know how professionale e del valore aziendale di società di proprietà degli enti locali bresciani, mentre, d'altro canto, non si ritengono attualmente ravvisabili nel territorio bresciano le condizioni per l'adozione di un modello in house providing stante l'attuale configurazione dell'attuale gestione del Servizio Idrico Integrato;
- Inoltre, la società mista, accanto alla garanzia di una significativa partecipazione degli enti locali nella gestione di un servizio di primaria importanza, tenuto conto, oltre che delle caratteristiche del territorio, dell'esigenza di continuare a mantenere la valenza sociale che lo caratterizza, permette di fruire dei vantaggi concorrenziali derivanti dall'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica;
- Tale scelta garantisce in ogni caso il rispetto del principio della risorsa "acqua" come bene prezioso e primario, sussistendo sempre e comunque nella società mista l'integrazione dei soggetti pubblici con i soggetti privati debitamente disciplinata dal contratto di servizio;
- Dalla scelta della società mista quale forma di gestione del Servizio Idrico Integrato sull'intero ambito bresciano, deriva, quindi, il venir meno di tutte le altre diverse forme di gestione già scelte sul territorio di competenza nel rispetto delle salvaguardie di legge;

Rilevata l'opportunità, al fine di anticipare la gestione unificata del Servizio Idrico Integrato e, al contempo, di consentire la graduale aggregazione dei gestori esistenti preliminarmente all'espletamento della gara per la scelta del socio privato, di percorrere una prima fase nella quale il servizio medesimo verrà gestito in house da una società totalmente pubblica nella quale dovranno confluire, anche mediante eventuali fusioni societarie, le società pubbliche, attuali gestori del servizio e poi, una volta completata l'unificazione delle gestioni pubbliche attuali con affidamento anche delle gestioni in economia e di quelle oggi aggregate in via transitoria a Garda Uno spa, AOB2 spa e A2A Ciclo Idrico spa, una seconda fase nell'ambito della quale dovrà essere espletata la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato;

Rilevata, altresì, l'opportunità di avviare le procedure necessarie per la creazione della società, ovvero per la fusione delle società esistenti, secondo le indicazioni contenute nell'allegato Programma Operativo (allegato 2), nel quale sono precisati le modalità e i tempi di attuazione del modello societario definito, dando atto che nel caso di mancato rispetto dello stesso l'Ente di governo dell'Ambito assumerà gli opportuni provvedimenti di modifica della scelta di gestione, ovvero di revoca dell'affidamento in house nel frattempo intervenuto;

Considerato che la Conferenza dei Comuni dell'Ufficio d'Ambito di Brescia in data 09/10/2015, con proprio provvedimento ha espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale n. 26/2003, parere favorevole in ordine alla scelta della società mista quale forma di gestione del Servizio Idrico Integrato;

Ritenuto, quindi, di procedere alla scelta della forma di gestione del Servizio Idrico Integrato in conformità al parere obbligatorio e vincolante espresso dalla Conferenza dei Comuni;

Visto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 07/10/2015 del Dirigente del Settore Ambiente - Protezione Civile Giovanmaria Tognazzi;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 08/10/2015 del Segretario Generale;

Con voti favorevoli 13, contrari 1 (Lama), astenuti 2 (Benedetti e Maffoni);

d e l i b e r a

1. Di scegliere, per tutto quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato, quale forma di gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia l'affidamento a società di capitale mista, approvando l'allegato Programma Operativo con le condizioni e i tempi in esso precisati (allegato 2).
2. Di stabilire che i Comuni dovranno avviare le procedure necessarie per la costituzione della società, ovvero per la fusione delle società esistenti, attraverso apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990.
3. Di dare atto che, come risulta dall'allegato 2 "Programma Operativo" il termine ultimo per l'espletamento della gara per l'individuazione del socio privato è fissato al 31 dicembre 2018, invitando, comunque, tutti i soggetti interessati a far sì che le attività necessarie vengano comunque espletate al più presto, possibilmente e compatibilmente con le operazioni ad esse

propedeutiche entro il 31 dicembre 2016.

4. Di dare, quindi, avvio al procedimento per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato nell'ambito bresciano nei termini e con le modalità sopra specificate.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
PIER LUIGI MOTTINELLI**

**IL SEGRETARIO GENERALE
GIUSEPPINA FIORENTINO**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio in data odierna e visibile sul sito ufficiale della Provincia di Brescia per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 267/2000.

Brescia, lì

**IL FUNZIONARIO
EMANUELA ROMEO**

SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 2016



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'ATO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA ALLA SOCIETA' ACQUE BRESCIANE SRL.

Nell'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di Ottobre, convocato per le ore 11:00, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Presiede la seduta il **PRESIDENTE PIER LUIGI MOTTINELLI**

Sono presenti, al momento della votazione, i signori Consiglieri:

MOTTINELLI PIER LUIGI	PRESIDENTE	Presente
MATTINZOLI ALESSANDRO	VICE PRESIDENTE	Presente
BAZZANI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
BENEDETTI NICOLETTA	CONSIGLIERE	Assente
BRESSANELLI GIAMPIERO	CONSIGLIERE	Assente
FERRARI MARIANGELA	CONSIGLIERE	Presente
FLOCCHINI GIOVANMARIA	CONSIGLIERE	Presente
GROLI GIANBATTISTA	CONSIGLIERE	Presente
GUSSAGO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
LAMA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
MAFFONI GIANPIETRO	CONSIGLIERE	Presente
PARENZA LAURA	CONSIGLIERE	Presente
PELI DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
RAINERI GIANLUIGI	CONSIGLIERE	Presente
RATTI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
VIVALDINI MARIATERESA	CONSIGLIERE	Presente
ZANARDINI MATTIA	CONSIGLIERE	Assente

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE** Dottoressa **GIUSEPPINA FIORENTINO**.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'ATO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA ALLA SOCIETA' ACQUE BRESCIANE SRL.

Il Consiglio Provinciale

Premesso che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 19 ottobre 2015 è stata operata la scelta della forma di gestione del Servizio Idrico Integrato, individuata nel modello della società mista pubblico-privata, ed è stato dato avvio al procedimento per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'ATO, secondo il programma operativo, allegato alla medesima deliberazione, articolato in due fasi:

- Una prima fase con la creazione di un soggetto a totale controllo pubblico, mediante fusione delle società pubbliche esistenti, ovvero conferimento dei relativi rami aziendali, con affidamento in house, sussistendone i presupposti e i requisiti, della gestione unificata anche nei Comuni fino qui gestiti in economia o aggregati in via transitoria ai vari gestori esistenti;
- Una seconda fase con l'espletamento della gara per la scelta del socio privato, entro il termine del 31 dicembre 2018, nel rispetto delle norme all'uopo previste per la sua individuazione, per consentire il raggiungimento della gestione in forma di società mista pubblico-privata;

Dato atto che:

- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 12 febbraio 2016 sono stati approvati lo schema di Accordo ex articolo 15 della legge n.241/1990 per la costituzione del Comitato di Indirizzo e Controllo, al fine di consentire l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla costituenda società pubblica, nonché lo Statuto della medesima società e il Regolamento di funzionamento del comitato di Indirizzo e Controllo;
- In data 20 giugno 2016, con la sottoscrizione da parte dei Comuni dell'Accordo citato si è insediato il Comitato di Indirizzo e Controllo che ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo, ha provveduto alla proposta dei componenti del Consiglio di Amministrazione della costituenda società, del Comitato Ristretto e del Collegio dei Revisori;
- Con Atto Rep. n. 109.384, raccolta n. 38.526, a rogito del Notaio Francesco Lesandrelli, in data 24 giugno 2016, è stata costituita la società "Acque Bresciane srl", società a totale capitale pubblico, partecipata dalla Provincia di Brescia, da Acque Ovest Bresciano srl, da Garda Uno spa e da Sirmione Servizi srl;

Rilevato che quali atti prodromici all'affidamento del Servizio Idrico Integrato il Consiglio di Amministrazione dell'ATO nella seduta del 30 settembre 2016 ha adottato le seguenti deliberazioni:

- Deliberazione n. 20 con la quale è stata approvata la proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo n. 152/2006, costituito dalla ricognizione delle infrastrutture, il programma degli interventi, il modello gestionale e organizzativo e il piano economico finanziario, di durata trentennale (2016-2045);
- Deliberazione n. 21 con la quale è stata approvata la Relazione Illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, ai sensi del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, articolo 34, comma 20;

- Deliberazione n.22 con la quale è stata approvata la Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato, recependo le disposizioni sui contenuti minimi essenziali di cui alla deliberazione AEEGSI 23 dicembre 2015 n. 656/2015/R/idr;
- Deliberazione n. 23 con la quale è stata approvata la proposta di affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'ATO della Provincia di Brescia alla società Acque Bresciane srl;

Rilevato, altresì, che i soci di Acque Bresciane srl stanno conducendo le attività finalizzate al conferimento dei rami aziendali deputati al Servizio Idrico Integrato nella società neo costituita al fine di garantirne l'operatività, con la previsione di completamento delle operazioni societarie alla data del 31 ottobre 2016;

Atteso che 35 Comuni dell'ATO hanno presentato istanza di deroga all'Ufficio d'Ambito nei mesi scorsi ai fini del mantenimento della gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'articolo 147 comma 2 del decreto legislativo n.152/2006, come modificato dalla legge n.221/2015;

Rilevato che sulla base dell'interpretazione normativa fornita dal Ministero dell'Ambiente l'Ufficio d'Ambito ha dichiarato improcedibili le istanze presentate con l'effetto di non consentire gestioni in deroga all'unicità gestionale nell'ambito;

Rilevato, quindi, che l'attuale situazione riferita ai Soggetti Gestori è la seguente:

- Gestioni operate dai Soggetti Gestori soci di Acque Bresciane, che dovranno essere prese in carico dal Gestore Unico affidatario del Servizio Idrico Integrato dell'ATO;
- Gestioni aggregate transitoriamente ad A2A Ciclo Idrico spa che devono essere prese in carico dal gestore unico affidatario del SII dell'ATO;
- Gestioni operate da A2A Ciclo Idrico spa, ASVT spa, Erogasmet spa e Acque Potabili spa, già salvaguardate ai sensi di legge con deliberazione n. 3/2006 dell'Autorità di Ambito, fino alla scadenza della concessione;
- Gestioni operate in economia o attraverso società comunali non salvaguardate che dovranno essere prese in carico dal gestore unico affidatario del Servizio Idrico Integrato dell'ATO;

Preso atto che trentadue dei Comuni appartenenti alle Gestioni per ultime sopra indicate hanno notificato alla Provincia di Brescia e all'Ufficio d'Ambito ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale e, in alcuni casi, al Presidente della Repubblica, per ottenere l'annullamento dei provvedimenti dell'Ufficio d'Ambito con i quali sono state dichiarate improcedibili le richieste relative all'accertamento delle condizioni ex articolo 147, comma 2 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, ai fini della prosecuzione in forma autonoma del Servizio Idrico;

Vista l'Ordinanza del Tar Brescia n. 698 in data 27 ottobre 2016 con la quale è stata provvisoriamente accolta la domanda di sospensione cautelare della Determinazione dell'Ufficio d'Ambito n. 39/2016 ai fini del riesame del provvedimento impugnato secondo i tempi e le modalità procedurali fissati dal Giudice medesimo;

Ritenuto, per i soli Comuni riportati nell'Allegato 2) alla presente deliberazione, di subordinare l'efficacia del provvedimento stesso all'esito dei contenziosi intentati dai Comuni di cui trattasi,

Documento firmato digitalmente

riservandosi l'adozione dei conseguenti provvedimenti;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del decreto legge n.179/2012 la Relazione Illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta è stata pubblicata sul Sito Ufficiale dell'Ente e che la stessa, ai sensi dell'articolo 13, comma 25bis, del decreto legge n. 154/2013 è stata trasmessa all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali;

Preso atto che la Conferenza dei Comuni convocata dall'Ufficio d'Ambito di Brescia in data 11 ottobre 2016, ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 3, della legge regionale n. 26/2003, non ha raggiunto il quorum deliberativo prescritto dalla legge stessa;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

- Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 28 ottobre 2016 del Dirigente del Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale Giacomo Pagani;
- Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 28 ottobre 2016 del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario Giacomo Pagani;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 28 ottobre 2016 del Segretario Generale;

Con voti favorevoli e unanimi;

d e l i b e r a

1. Di affidare il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, nell'ATO della provincia di Brescia alla società Acque Bresciane srl., società a totale capitale pubblico che presenta ogni presupposto soggettivo ed oggettivo per assicurare la piena conformità al modello cosiddetto "*in house providing*".
2. Di subordinare l'efficacia del presente provvedimento, per i soli Comuni riportati nell'Allegato 2) al provvedimento stesso, all'esito dei contenziosi intentati dai Comuni di cui trattasi sulle Determinazioni adottate dall'Ufficio d'Ambito con le quali sono state dichiarate improcedibili le richieste relative all'accertamento delle condizioni ex articolo 147, comma 2 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, ai fini della prosecuzione in forma autonoma del Servizio Idrico, riservandosi l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
3. Di stabilire in conformità con le previsioni del Piano d'Ambito la durata dell'affidamento in 30 anni, decorrenti dalla data di conferimento dei rami aziendali dedicati al Servizio Idrico Integrato da parte delle società socie di Acque Bresciane e della successiva asseverazione del Piano Economico Finanziario, fino alla data del 31 dicembre 2045.
4. Di dare atto che la disciplina del rapporto tra l'Ufficio d'Ambito e il soggetto gestore, Acque Bresciane srl è regolata dall'allegato Schema di Convenzione per la gestione del SII (Allegato 1).

5. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito di Brescia, la Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato è sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito.
6. Di prendere atto che le gestioni già salvaguardate ai sensi di legge con deliberazione n.3/2006 dall'Autorità di Ambito proseguono fino a scadenza della concessione, data cui subentrerà Acque Bresciane srl, fatto salvo il riconoscimento al gestore uscente del valore residuo della gestione determinato dall'Ufficio d'Ambito ai sensi della convenzione del SII.
7. Di stabilire che le gestioni dell'ATO, cosiddette aggregate ad A2A Ciclo Idrico spa, affidate ad Acque Bresciane srl con la presente deliberazione, saranno prese in carico dalla società solo a seguito del riconoscimento al gestore uscente del valore residuo di subentro, determinato dall'Ufficio d'Ambito ai sensi della Convenzione per la gestione del SII, che dovrà essere perfezionato non oltre il termine del vigente periodo regolatorio (2016-2019).

Con successiva e separata votazione favorevole unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**IL PRESIDENTE
PIER LUIGI MOTTINELLI**

**IL SEGRETARIO GENERALE
GIUSEPPINA FIORENTINO**

SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 2016



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AMBITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 149 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.152/2006.

Nell'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di Ottobre, convocato per le ore 11:00, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Presiede la seduta il PRESIDENTE PIER LUIGI MOTTINELLI

Sono presenti, al momento della votazione, i signori Consiglieri:

MOTTINELLI PIER LUIGI	PRESIDENTE	Presente
MATTINZOLI ALESSANDRO	VICE PRESIDENTE	Presente
BAZZANI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
BENEDETTI NICOLETTA	CONSIGLIERE	Assente
BRESSANELLI GIAMPIERO	CONSIGLIERE	Assente
FERRARI MARIANGELA	CONSIGLIERE	Presente
FLOCCHINI GIOVANMARIA	CONSIGLIERE	Presente
GROLI GIANBATTISTA	CONSIGLIERE	Presente
GUSSAGO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
LAMA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
MAFFONI GIANPIETRO	CONSIGLIERE	Presente
PARENZA LAURA	CONSIGLIERE	Presente
PELI DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
RAINERI GIANLUIGI	CONSIGLIERE	Presente
RATTI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
VIVALDINI MARIATERESA	CONSIGLIERE	Presente
ZANARDINI MATTIA	CONSIGLIERE	Assente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dottoressa GIUSEPPINA FIORENTINO.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AMBITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 149 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.152/2006.

Il Consiglio Provinciale

Richiamato l'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, "Norme in materia ambientale", ai sensi del quale il Piano d'Ambito è costituito dai seguenti atti:

- Ricognizione delle Infrastrutture;
- Programma degli Interventi;
- Modello Gestionale e Organizzativo;
- Piano Economico-Finanziario;

Preso atto che l'Autorità d'Ambito con deliberazione n. 2 in data 14 giugno 2006 aveva approvato una prima versione del Piano d'Ambito, successivamente aggiornata in occasione della revisione tariffaria triennale prevista dal Metodo Tariffario Normalizzato;

Rilevato che con il trasferimento delle competenze regolatorie in capo all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) sono state via via emanate specifiche deliberazioni e direttive attraverso le quali sono state individuate le modalità per aggiornare la ricognizione delle infrastrutture e degli impianti, il Programma degli Interventi e i Documenti di Programmazione Economico-Finanziaria;

Dato atto che:

- Sulla scorta di quanto sopra l'Ufficio d'Ambito ha condotto una nuova attività di ricognizione, integrando i dati e le informazioni esistenti sullo stato di consistenza delle reti e degli impianti, identificando, anche con il contributo dei Gestori e dei Comuni dell'ATO, le criticità infrastrutturali e gli interventi necessari per il suo superamento;
- Con deliberazione n. 20 del 30 settembre 2016 il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha approvato l'Aggiornamento del Piano d'Ambito redatto con orizzonte temporale di 30 anni (2016- 2045) e composto da una Relazione Generale articolata in 7 capitoli e da n. 3 Allegati;

Dato atto, inoltre, che:

- L'approvazione del Piano d'Ambito costituisce atto necessario ai fini dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato al Gestore Unico dell'ATO;
- Il Piano d'Ambito costituisce riferimento per la predisposizione, secondo i criteri e le indicazioni metodologiche dell'AEEGSI, del Programma degli Interventi, con il relativo Piano Economico Finanziario, da realizzarsi nel corso di ogni periodo regolatorio individuato dall'Autorità;
- Lo Schema Regolatorio e la predisposizione della tariffa sono oggetto di successivo provvedimento di questo Consiglio Provinciale che integra i contenuti del presente Piano;

Preso atto che la Conferenza dei Comuni dell'Ufficio d'Ambito di Brescia convocata dall'Ufficio d'Ambito in data 11 ottobre 2016, per l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 3, della legge regionale n. 26/2003, non ha raggiunto il quorum deliberativo prescritto dalla legge stessa;

Rilevato che ai sensi della legge regionale n. 26/2003 il Piano d'Ambito è stato inviato alla Regione

Documento firmato digitalmente

Lombardia per la verifica della sua conformità agli atti di programmazione e pianificazione regionale e, in particolare, al Piano di Tutela delle Acque (PTA) e che le osservazioni regionali finalizzate a garantire la conformità del Piano medesimo al Piano di Tutela delle Acque sono vincolanti;

Viste le allegate Osservazioni approvate con decreto regionale n. 1075 in data 26 ottobre 2016 e ritenuto di farle proprie;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

- Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 26 ottobre 2016 del Dirigente del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile Giovanmaria Tognazzi;
- Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 27 ottobre 2016 del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario Giacomo Pagani;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 27 ottobre 2016 del Segretario Generale;

Con voti favorevoli e unanimi;

d e l i b e r a

1. Di approvare l'aggiornamento del Piano d'Ambito, redatto con orizzonte temporale di 30 anni (2016-2045), composto dalla allegata Relazione Generale e da n.3 allegati: Interventi previsti per il servizio acquedotto (allegato 1), Interventi previsti per i servizi fognatura e depurazione (allegato 2) e Schede Agglomerati (in atti).
2. Di dare atto, nella consapevolezza della complessità della situazione sul Territorio dell'Ambito ove risultano criticità oggetto di infrazione comunitaria, che il presente Piano d'Ambito non risolve tutte le criticità medesime in considerazione dei tempi necessari per la realizzazione degli interventi previsti e che, pertanto, la programmazione contenuta nel Piano dovrà essere rivista e adeguata al fine di verificare ogni possibilità per anticipare la realizzazione degli stessi.
3. Di demandare all'Ufficio d'Ambito, nel rispetto di tutto quanto contenuto nel presente provvedimento e in stretto raccordo con questa Provincia quale Ente di Governo dell'Ambito ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale n. 26/2003, in particolare il Settore Ambiente, l'adeguamento di tutti gli elaborati del Piano d'Ambito alle Osservazioni effettuate dalla Regione Lombardia con decreto n. 1075 in data 26 ottobre 2016.

Con successiva e separata votazione favorevole unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**IL PRESIDENTE
PIER LUIGI MOTTINELLI**

**IL SEGRETARIO GENERALE
GIUSEPPINA FIORENTINO**

